

Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2024, n. 28-8568

Legge regionale 5/2018, articolo 14. Parziale modifica all'allegato A della DGR n. 26-4009 del 29 ottobre 2021, come da ultimo modificato con DGR n. 54-6258 del 16 dicembre 2022, di approvazione dei "Criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia all'interno del territorio destinato alla caccia ...



Seduta N° 455

Adunanza 13 MAGGIO 2024

Il giorno 13 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 08:30 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 28-8568/2024/XI

OGGETTO:

Legge regionale 5/2018, articolo 14. Parziale modifica all'allegato A della DGR n. 26-4009 del 29 ottobre 2021, come da ultimo modificato con DGR n. 54-6258 del 16 dicembre 2022, di approvazione dei "Criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia all'interno del territorio destinato alla caccia programmata".

A relazione di: Protopapa

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) prevede, in particolare, all'articolo 10 (Piani faunistici venatori), comma 7, che le province predispongono, articolandosi per comprensori omogenei, piani faunistici venatori;

l'articolo 10, comma 8, della suddetta legge sancisce che i piani faunistico-venatori provinciali comprendano, tra l'altro, le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati (lettera e);

la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", all'articolo 4, comma 6, lettera h), ha conferito alle Province e alla Città Metropolitana di Torino le funzioni relative alle autorizzazioni delle gare dei cani e dei calendari per l'addestramento dei cani all'interno dei piani faunistico-venatori, come previsto dall'articolo 10, comma 7, della legge 157/1992, nonché le autorizzazioni all'istituzione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani;

l'articolo 14 (Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari), comma 1, della citata legge

regionale, in particolare, sancisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce alla lettera a) i criteri istitutivi, le modalità di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle seguenti zone, anche a gestione diretta da parte degli ATC e dei CA:

- 1) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con divieto di sparo;
- 2) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;
- 3) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento;
- 4) zone adeguatamente recintate in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;
- 5) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da tana, con divieto di sparo;

in attuazione del citato articolo 14, con DGR n. 26-4009 del 29 ottobre 2021, come modificato con DGR n. 54-6258 del 16 dicembre 2022, sono stati approvati i criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia all'interno del territorio destinato alla caccia programmata, stabilendo altresì che le autorizzazioni relative alle zone di addestramento cani rilasciate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Torino mantengono la loro efficacia e validità sino alla naturale scadenza prevista per le stesse.

Preso atto che l'Unione Regionale Segugisti Piemontesi, con note del 8 aprile 2024 e 11 aprile 2024, e l'associazione "ANUU migratoristi" della Provincia di Alessandria, con nota del 20 marzo 2024, agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", hanno proposto le seguenti modifiche al testo dell'allegato A alla DGR n. 26-4009 del 29 ottobre 2021, come modificato con DGR n. 54-6258 del 16 dicembre 2022:

a. i commi 1 e 2 del punto 13 "*Copertura assicurativa*" che recitano:

"1. Il titolare dell'autorizzazione alla gestione della ZAC è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante l'attività cinofila all'interno della ZAC interessata."

"2. Le attività cinofile possono essere svolte dagli interessati, purché muniti delle prescritte polizze assicurative RCT ed infortuni di cui all'articolo 12 della legge n. 157/1992, nonché del permesso (autorizzazione scritta) rilasciato dal titolare dell'autorizzazione della ZAC.";

sono sostituiti dal seguente:

"1. Il titolare dell'autorizzazione alla gestione della ZAC è tenuto a verificare che i fruitori della ZAC abbiano apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante l'attività cinofila all'interno della ZAC interessata; pertanto le attività cinofile possono essere svolte dagli interessati, purché muniti delle prescritte polizze assicurative RCT ed infortuni di cui all'articolo 12 della legge n. 157/1992, nonché del permesso (autorizzazione scritta) rilasciato dal titolare dell'autorizzazione della ZAC.";

b. il comma 2 del punto 4 che, con riferimento alle Zone temporanee di Addestramento cani (ZAC), recita:

"2. Nelle ZAC di tipo 1 e 2, temporanee, le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani sono sospese dal 15 maggio al 15 luglio e dal 15 settembre al 31 gennaio; in questo secondo periodo il territorio istituito in ZAC diventa venabile.";

è sostituito dal seguente:

"2. Nelle ZAC di tipo 1 e 2, temporanee, le attività di addestramento, allenamento e gare dei cani sono sospese dal 15 settembre al 31 gennaio; in questo periodo il territorio istituito in ZAC diventa venabile."

c. dopo il comma 5 del punto 3 "*Requisiti dimensionali*", è inserito il seguente comma:

"6. Le dimensioni minime e massime delle ZAC sopracitate sono calcolate per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP)."

Dato atto che in data 19 aprile 2024 il Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” ha trasmesso a tutte le Province e alla Città Metropolitana di Torino le suddette modifiche richieste, al fine di raccogliere eventuali osservazioni contrarie.

Preso atto che, come da documentazione agli atti:

la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e la Provincia di Cuneo, pur non avendo espresso parere contrario alle modifiche, in riferimento alla proposta di cui al punto b) hanno sollevato alcune problematiche legate ad un maggior aggravio amministrativo derivante dalla valutazione delle eventuali future richieste di autorizzazione di tali ZAC e di eventuale presenza di fauna selvatica in riproduzione;

dalle altre Province e dalla Città Metropolitana di Torino, alla scadenza del termine stabilito, non sono pervenute osservazioni contrarie.

Dato atto che, quale esito istruttorio del suddetto Settore regionale “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” fermo restando in ordine alla modifica del punto b) il potere di valutazione e conseguente autorizzazione in capo alle Amministrazioni provinciali e alla Città Metropolitana di Torino ed a fronte dell’assenza di osservazioni contrarie da parte delle Province piemontesi e della Città Metropolitana di Torino, sussistono le condizioni per accogliere la suddette proposte di modifica, in quanto le modifiche proposte costituiscono elementi tendenti a realizzare le finalità di seguito indicate:

1. la modifica di cui al punto a) è tesa ad eliminare un obbligo specifico a capo del gestore, evidenziando che già è in capo ai fruitori delle zone di addestramento cani, l’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per poter svolgere attività di addestramento, allenamento all’interno di tali strutture;
2. in ordine alla modifica di cui al punto b) che elimina il periodo di sospensione dal “15 maggio al 31 luglio”, la modifica è tesa all’incremento della specializzazione della cinofilia venatoria, all’incremento del reddito legato alle attività collegate al circuito venatorio quali quelle operanti nel settore agriturismo, alberghiero e della ristorazione, evidenziando che la fauna proveniente da allevamento viene immessa all’interno di tali zone al solo scopo di permettere lo svolgimento dell’addestramento, allenamento e prove dei cani;
3. per quanto riguarda la modifica di cui al punto c), la modifica è tesa ad eliminare dal computo della superficie fruibile delle ZAC, strade, cortili, giardini, parcheggi e quant’altro recintato, o comunque non utilizzabile ai fini dell’addestramento, allenamento e prove dei cani.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni afferenti alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

- di approvare, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge regionale 5/2018, le modifiche all’allegato A della DGR n. 26-4009 del 29 ottobre 2021, come modificato con DGR n. 54-6258 del 16 dicembre 2022, di approvazione dei “Criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l’addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia all’interno del territorio destinato alla caccia programmata”, come riportate in premessa;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione->

venatoria-corrente.

- di stabilire che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 6, lettera h e 14 comma 1 della l.r. 5/2018, le Province e la Città Metropolitana di Torino adeguino i propri regolamenti alle modifiche sopraindicate;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".